

CAPO I

GENERALITÀ

La Legge italiana stabilisce che « l'assicurazione è il contratto con » cui l'*assicuratore* si obbliga, mediante un premio, a risarcire le per- » dite o i danni che possono derivare all'*assicurato* da determinati » casi fortuiti o di forza maggiore; ovvero a pagare una somma di » danaro secondo la durata o gli eventi della vita di una o più » persone ».

Naturalmente, questa definizione del Codice non tocca che la forma giuridica dell'istituto dell'assicurazione; però anche dal lato giuridico è lecito ritenere come la definizione del Codice non sia del tutto completa. Il Codice parla di *assicuratore* ed *assicurato*, ma non pone per base il principio che per il contratto di assicurazione si richiede come condizione sostanziale la possibilità di un *esercizio associativo razionale* per cui, sulla base di un calcolo medio poggiato su dati statistici, un fondo d'indennizzo possa, coi contributi degli assicurati, essere formato ed amministrato.

Non basta che vi sia un *assicuratore* ed un *assicurato* perchè si abbia il contratto di assicurazione. Non è assicurazione l'obbligazione singolare di risarcire il danno eventuale minacciante una sola persona od un solo oggetto; si tratta in tal caso della *scommessa*. La *riunione* di più casi particolari di rischio è *indispensabile* all'esistenza dell'assicurazione. Assicurazione nel senso economico c'è solo quando abbiassi una riunione di casi abbastanza grande perchè in essi possa operarsi una compensazione tra i casi favorevoli e gli sfavorevoli, ossia una ripartizione di quelli su questi. In questa riunione, in questa compensazione, e in questa ripartizione sta l'elemento economico caratteristico dell'assicurazione.